



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Schema nuova convenzione con le Scuole dell' Infanzia non statali. Anno 2020/2021

Il _____ in Reggio Calabria, presso il Palazzo del Centro Direzionale, via S. Anna II Tronco.

Da una parte

Il Comune di Reggio Calabria (codice fiscale 00136380805) rappresentato dal autorizzato, nella qualità di Dirigente della Macro Area Istruzione incardinata all'interno del Settore Welfare e Istruzione del medesimo Comune, alla stipula del presente atto.

E dall'altra

Le scuole dell'infanzia non statali paritarie

SERVIZIO DI MENSA

Art. 1

1. Il Comune di Reggio Calabria, rappresentato da....., nella qualità di Dirigente della macro area Istruzione del Settore Welfare e Istruzione del medesimo Comune, riconosce ed assicura, in favore delle scuole dell'infanzia paritarie non statali, come sopra rappresentate, i benefici della contribuzione per i servizi di mensa e trasporto e di altre forme di interventi in materia di assistenza scolastica di seguito disciplinate, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 5 della L.R. 27/1985, per la durata dell'anno scolastico **2020/2021**.

Art. 2

- 1.1. Ciascuna delle scuole in convenzione accoglie indistintamente bambini di ambo i sessi che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, salvo i diversi termini che dovessero intervenire in materia per effetto di norme di legge, regolamento, decreti o circolari ministeriali.
- 1.2. Ciascuna delle scuole in convenzione determina, nell'ambito della propria autonomia, la data di inizio dell'anno scolastico assicurando una durata non inferiore a quella stabilita per le scuole dell'infanzia.
- 1.3. Ciascuna delle Scuole in convenzione si obbliga:
 - a) a rispettare gli ordinamenti per l'attività educativa di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia ed a costituire gli Organi Collegiali nel rispetto delle previsioni della suddetta normativa;
 - b) a rispettare ed osservare i principi e criteri direttivi contenuti nella Legge 28.03.2003, n.53 e le disposizioni contenute nel D.Lgs. 19.02.2004, n.59, recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia, nonché quelle del D.M. 83/2008 sul riconoscimento e mantenimento della parità scolastica;
 - c) a svolgere la propria attività educativa senza fini di lucro;
 - d) a realizzare nelle proprie strutture il servizio di mensa per i bambini frequentanti la stessa scuola, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie in materia e del sistema di prevenzione H.A.C.C.P., nonché delle disposizioni attuative della direttiva comunitaria 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore applicando, in particolare, una tabella dietetica che dovrà essere approvata dalle competenti autorità sanitarie, ove previsto;
 - e) ad impiegare nel servizio di mensa personale in possesso delle certificazioni sanitarie previste (D.P.R. 327/1980, art. 37) e di uno o più attestati rilasciati da enti accreditati a seguito della frequenza di un idoneo

- corso di formazione e/o aggiornamento in materia di igiene alimentare, con specifico riferimento all'attività di ristorazione, anche ai fini della corretta applicazione del sistema HACCP e dei manuali di corretta prassi igienica per la prevenzione della contaminazione degli alimenti;
- f) al rispetto ed all'applicazione per il personale dipendente delle norme previste dal vigente C.C.N.L. stipulato tra le associazioni di categoria e le OO.SS. o da altri contratti collettivi nazionali applicabili al settore e dalle norme sul lavoro subordinato ed associato;
 - g) al rispetto delle direttive emanate dal Comune per la disciplina dei servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 3

1. Ciascuna delle Scuole in convenzione presenta al Comune i seguenti documenti:
- a) copia dell'autorizzazione dell'autorità scolastica, ovvero il decreto di riconoscimento della parità dell'Ufficio Regionale della Calabria;
 - b) elenco nominativo degli alunni iscritti, distinto per sezioni;
 - c) itinerario per il servizio trasporti;
 - d) autorizzazione igienico-sanitaria;
 - e) autorizzazione sanitaria all'esercizio della mensa;
 - f) elenco dei fornitori;
 - g) bilancio di esercizio preventivo;
 - h) indicazione del numero delle unità lavorative impegnate, distinte per qualifica professionale e mansioni svolte.

Art. 4

1. Ciascuna delle Scuole in convenzione risponde civilmente e penalmente dei fatti ed atti commessi in occasione ed a causa della permanenza degli alunni nella Scuola stessa, esonerando e lasciando indenne il Comune da qualunque azione di risarcimento, indennità o pretesa sia di terzi che della stessa Scuola per i danni eventualmente cagionati nell'esercizio delle attività dei servizi convenzionati.

Art. 5

1. Sono riconosciute alle Scuole dell'Infanzia in convenzione le sezioni risultanti dal decreto di riconoscimento della parità dell'Ufficio Regionale della Calabria.
2. La Scuola si obbliga a comunicare al Dirigente del Settore Welfare e Istruzione del Comune le variazioni in aumento o diminuzione del numero delle sezioni e dei bambini preventivamente segnalato ad inizio di anno di convenzione sino alla concorrenza del numero massimo autorizzato per come al precedente punto 1.
3. Ciascuna delle Scuole in convenzione si obbliga a tenere, debitamente aggiornato quotidianamente, un registro degli iscritti e delle presenze giornaliere.

Art. 6

1. Gli alunni iscritti e frequentanti le Scuole in convenzione fruiscono del servizio di mensa attuato dalle stesse in base a criteri analoghi a quelli stabiliti dal Comune per le Scuole dell'Infanzia statali e comunali.
2. Le famiglie degli alunni iscritti dovranno presentare domanda alle Scuole pagando anticipatamente la relativa quota di contribuzione come determinata al successivo comma 5 e salvo conguaglio in rapporto all'effettiva presenza ed al pasto consumato, nel rispetto delle disposizioni stabilite nella presente convenzione ed in quelle integrative contenute nelle direttive del Settore Welfare e Istruzione del Comune.
3. La quota di contribuzione dell'utenza, come determinata al successivo comma 5, sarà riscossa direttamente da parte delle scuole, secondo le seguenti modalità:
- 3.1** mensilmente dovrà essere redatta dalla scuola una specifica distinta, conforme all'allegato "B", in cui dovranno essere annotati il nome dell'utente, la fascia tariffaria di appartenenza, gli estremi, la data e l'importo del versamento effettuato sull'apposito conto corrente bancario o postale della scuola, direttamente dall'utente o per il tramite della stessa scuola;
- 3.2** gli stessi genitori, qualora provvedano direttamente al suddetto versamento, dovranno esibire alla scuola di appartenenza, entro l'ultimo giorno di ciascun mese, la ricevuta dell'avvenuto versamento mensile anticipato sull'anzidetto conto corrente bancario o postale intestato alla scuola. Il costo degli eventuali pasti non fruiti verrà detratto dal versamento del mese successivo;
- 3.3** i competenti organi scolastici dovranno provvedere:
- a) ad accertare giornalmente, tramite i responsabili di ciascun refettorio, prima che si dia inizio alla somministrazione dei pasti, il numero dei bambini che chiedono di fruire della mensa;
 - b) alla vigilanza ed al controllo sul rispetto della somministrazione dei pasti nella quantità e qualità dei prodotti prescritti dalla tabella dietetica;
 - c) ad invitare i genitori degli alunni, che intendono usufruire del servizio in convenzione, a presentare, per il successivo invio al Comune, il modello ISEE (riferito all'anno solare precedente e in corso di validità) compilato

e sottoscritto dal CAAF o da Commercialisti autorizzati, corredato dal relativo certificato rilasciato dall'INPS, ai fini della determinazione delle fasce di contribuzione di ciascun utente;

d) all'invio al Comune della documentazione di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), mediante allegato A;

4. Il Comune (o la Città Metropolitana direttamente su apposita delega dello stesso Comune) provvederà a riversare alle scuole private la quota di contribuzione provinciale e ad erogare alle stesse scuole la restante quota di contribuzione a proprio carico, determinata secondo le modalità stabilite al successivo art. 8.

5. Le Scuole richiederanno agli utenti il pagamento, con le modalità di cui al precedente 3° comma, delle quote di contribuzione al servizio di mensa come appresso stabilite dalla deliberazione n. 165 del 31 ottobre 2020 per l'annualità 2020/2021, in rapporto al costo del pasto unitario giornaliero pro-capite pari a €. 3,98, già decurtato della quota di contribuzione provinciale:

FASCIA	ISEE	PARTECIPAZIONE AL COSTO
A	Non superiore a €. 1.500,00	Esenzione totale
B	Superiore a €. 1.500 e fino a €. 3.000	31,26% del costo unitario medio a pasto (€.1,25)
C	Superiore a €. 3.000 e fino a €. 6.000	47,50% del costo unitario medio a pasto (€.1,90)
D	Superiore a €. 6.000 e fino a €. 12.000	60,00% del costo unitario medio a pasto (€.2,40)
E	Superiore a €. 12.000 e fino a €. 18.000	75,00% del costo unitario medio a pasto (€.3,00)
F	Superiore a €. 18.000	100,00% del costo unitario medio a pasto (€.3,98)

6. Per gli utenti che non presentano il modello ISEE o che lo presentano in tempi diversi da quanto previsto in convenzione, non sarà riconosciuto alcun contributo da parte del Comune.

Art. 7

1. Le Scuole in convenzione adottano, di norma, la stessa tabella dietetica predisposta dal Comune per gli alunni frequentanti le scuole dell'infanzia statali e comunali.

2. In deroga a quanto stabilito al comma precedente, ciascuna delle Scuole in convenzione ha la facoltà di apportare alla tabella dietetica variazioni, purché conformi alle regole di sana ed equilibrata alimentazione e previa autorizzazione della competente Autorità sanitaria.

Art. 8

1. Il Comune si impegna a versare a ciascuna delle Scuole in convenzione, per l'attuazione del servizio di mensa di cui agli articoli precedenti, un contributo per ogni alunno ammesso a fruire del servizio stesso, per un massimo di 180 giorni scolastici, determinato prendendo a riferimento il parametro del dato degli iscritti al servizio e applicando il sistema di valutazione forfettaria delle presenze mensili, mediante il ricorso all'indice medio della tariffa in cui si colloca ciascuna scuola sulla base dell'andamento annuale della domanda, al fine di rapportare la misura della contribuzione comunale in funzione della reale capacità contributiva dell'utenza, commisurata alla differenza tra il costo unitario del pasto pari a €. 3,98 (al netto della quota di contribuzione provinciale di cui all'art. 6, comma 5) ed il suddetto indice medio. Per esemplificare si allega il modello "C" di determinazione della quota di contribuzione comunale secondo le modalità di cui sopra.

2. Il parametro del dato degli iscritti al servizio potrà essere suscettibile di variazione a seguito del verificarsi di assenze definitive o nuove presenze che alterano la consistenza degli utenti iscritti (abbandono della scuola, passaggio ad un'altra istituzione educativa, trasferimento della famiglia ad altra città, ecc.). Tali variazioni verranno prese in considerazione se interverranno entro il 31 marzo, rendendo quindi necessaria la rideterminazione della quota di contribuzione comunale secondo le modalità di cui al precedente comma. Le variazioni in aumento registrate dopo il termine massimo del 30 Novembre saranno ammesse nel limite di cui al successivo comma 6 e nel rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo del Comune della relativa comunicazione e presentazione del modello ISEE da parte della singola scuola.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito ai commi precedenti, ciascuna Scuola ha l'obbligo:

- di trasmettere al Comune, direttamente o per il tramite degli organismi di rappresentanza di cui all'art. 14, entro il termine del **15 gennaio 2021**, l'elenco aggiornato recante il numero ed il nominativo degli alunni che fruiscono del servizio mensa in convenzione;
- di trasmettere al Comune, sempre direttamente o per il tramite degli organismi di rappresentanza di cui sopra, ed entro il medesimo termine della lett.a), il modello per la determinazione della quota di contribuzione comunale, utilizzando l'allegato modello C di cui al precedente comma 1;
- di tenere, debitamente vidimati ed aggiornati, i registri degli iscritti e delle presenze di cui al precedente art. 5, comma 3;
- di comunicare tempestivamente al Comune, e comunque non oltre il 7° giorno successivo al verificarsi dell'evento, le assenze definitive o le nuove presenze di cui al precedente comma;

- e) di presentare, in maniera improrogabile, anche per il tramite degli organismi di rappresentanza al fine del riconoscimento del beneficio a vantaggio dei genitori che ne facciano richiesta, il modello ISEE riguardante i fruitori del servizio, entro il 15° giorno successivo al mese di godimento del servizio stesso, pena decadenza del beneficio economico per il periodo non documentato. Per gli iscritti dopo il termine massimo del 30 novembre, nel rispetto dei limiti indicati nel successivo comma 6, restano valide le condizioni di cui al precedente comma 2;
- f) di trasmettere al Comune, sempre direttamente o per il tramite degli organismi di rappresentanza di cui alla superiore lett. a) ed entro il termine massimo del 15 aprile, il modello di cui al comma 1, rideterminato a seguito delle variazioni intervenute ai sensi del precedente comma 2.

4. Il contributo di cui sopra è al netto dei finanziamenti regionali assegnati dalla Città Metropolitana al Comune per l'attuazione del servizio di mensa, che lo stesso Ente provvederà a riversare alle scuole private, ai sensi dell'art. 6, comma 4, entro il termine di 30 giorni dalla data di avvenuto accreditamento delle somme regionali nella tesoreria comunale, salvo il caso in cui il Comune deleghi l'Ente assegnatario ad erogare direttamente i contributi alle scuole destinatarie, dietro impegno a verificarne comunque la regolarità della successiva rendicontazione.

5. Il contributo riferito alla quota a carico del Comune sarà erogato in due soluzioni, per come segue:

- a) entro il 28 febbraio, il 35% dell'importo massimo erogabile 180 giornate per il numero degli utenti iscritti comunicato dalla scuola per la quota unitaria di contribuzione comunale come determinata al precedente 1° comma);
- b) entro il 31 luglio successivo, il restante saldo commisurato alla differenza tra il primo acconto di cui sopra e l'importo effettivamente da erogare, determinato applicando il sistema di calcolo di cui alla precedente lett. a) sulla base del numero degli iscritti e della quota di contribuzione comunale, eventualmente rideterminati per effetto delle variazioni intervenute e comunicate dalla Scuola ai sensi del precedente comma 3, lett. e).

6. Le parti convengono l'introduzione di un limite massimo alla contribuzione comunale per il servizio di mensa, come sopra stabilita, determinato attraverso il prodotto del numero massimo dei bambini beneficiari, **che viene fissato in 1.200, per la quota media di contribuzione comunale pari a €. 2,78 per il totale di 180 giornate scolastiche.**

Qualora si determinasse un superamento del predetto limite, dovuto anche all'eventuale incremento della suddetta quota media di contribuzione, le Scuole riconoscono che le maggiori differenze, verificatesi prima del 30 novembre, verranno ridotte dal Comune, con l'applicazione del metodo della ripartizione proporzionale tra tutte le scuole convenzionate. A tal fine, qualora risultasse che alcune scuole avessero omesso o ritardato di inviare le comunicazioni di cui al precedente comma 3, lettere a) e b), oltre il termine ivi stabilito, il Comune opererà la riduzione del numero dei bambini in esubero, rispetto a quello massimo di beneficiari sopra indicato, detraendoli prioritariamente alle dette scuole inadempienti o ritardatarie. Per le iscrizioni registrate dopo il 30 novembre, si procederà secondo quanto sancito al precedente comma 2. Il tetto massimo del budget messo a disposizione sul bilancio annuale del Comune per la copertura del servizio di mensa **non deve essere**, in alcun caso, **superato**. Pertanto, qualora si dovesse verificare tale evenienza si procederà come sopra indicato, tutelando le fasce meno abbienti.

SERVIZIO DI TRASPORTO

Art. 9

1. Il Comune non potendo organizzare servizi di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia private, a causa della carenza di sufficienti risorse di mezzi e personale in dotazione, detto trasporto è organizzato direttamente da ciascuna delle Scuole in convenzione con mezzi propri, secondo la regolamentazione prevista dal D.M. 31/01/1997.

2. Le Scuole dovranno rispettare nel servizio di trasporto scolastico il criterio dell'applicazione, al fine della determinazione della quota di contribuzione di ciascun utente, del meccanismo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. 221/1999 e ss.mm.ii.

3. Le Scuole richiederanno agli utenti il pagamento, con le modalità di cui all'art. 6 comma 3°, delle quote di contribuzione al servizio di trasporto come appresso stabilite dalla deliberazione n. 166 del 31 ottobre 2020 per l'annualità 2020/2021, in rapporto al costo del viaggio completo, andata e ritorno, mensile pro-capite pari a €. 60,00:

FASCE	I.S.E.E.	RETTA MENSILE
A	Inferiore ad €. 1.500,00	€ 5,00
B	Da €. 1.501,00 ad €. 3.000,00	€ 15,00

C	Da € 3.001,00 ad € 6.000,00	€ 20,00
D	Da € 6.001,00 ad € 12.000,00	€ 30,00
E	Da € 12.001,00 ad € 18.000,00	€ 40,00
F	Superiore a € 18.000,00	€ 60,00

4. Per gli utenti che non presentano il modello ISEE o che lo presentano in tempi diversi da quanto previsto in convenzione, non sarà riconosciuto alcun contributo da parte del Comune.

5. Il Comune riconoscerà a ciascuna delle Scuole in convenzione che opererà il servizio di trasporto una contribuzione corrispondente alla fascia di appartenenza, derivata dal modello ISEE, per ogni bambino trasportato per un massimo di €60,00 mensili per 9 mesi, esclusivamente per gli alunni che abitano nel Comune di Reggio Calabria, fino ad un limite complessivo di 900 utenti. Tale contribuzione è determinata prendendo a riferimento il parametro del dato degli iscritti al servizio di trasporto e applicando il sistema di valutazione forfettario delle presenze mensili, mediante il ricorso all'indice medio della tariffa in cui si colloca ciascuna scuola sulla base dell'andamento annuale della domanda, al fine di rapportare la misura della contribuzione comunale in funzione della reale capacità contributiva dell'utenza, commisurata alla differenza del costo unitario del trasporto pari ad € 60,00 ed il suddetto indice medio, di cui al precedente art.8 comma 1. Il tetto massimo del budget messo a disposizione sul bilancio annuale del Comune per la copertura del servizio di trasporto scolastico non dovrà essere, in alcun caso, superato. Pertanto, qualora si verificasse tale evenienza si procederà all'applicazione del metodo della ripartizione proporzionale tra tutte le scuole convenzionate, dando priorità di godimento del beneficio alle fasce meno abbienti, se trattasi di richieste pervenute entro il 30 novembre, al contrario, per le richieste pervenute oltre il termine massimo del 30 novembre, si procederà come sancito nell'art.8 comma 2.

6. Qualora risultasse che alcune scuole avessero ommesso o ritardato di trasmettere la comunicazione di cui al precedente art.8 comma 6 oltre il termine ivi stabilito, il Comune opererà la riduzione del numero dei bambini in esubero, rispetto a quello massimo di beneficiari sopra indicato, detraendoli prioritariamente alle dette scuole inadempienti o ritardatarie.

7. Le variazioni verranno prese in considerazione se interverranno entro il 31 marzo, rendendo quindi necessaria la rideterminazione della quota di contribuzione comunale. Le variazioni in aumento registrate dopo il limite massimo del 30 novembre, saranno ammesse nel limite complessivo di cui al precedente comma 5, nel rispetto dell'ordine cronologico di acquisizione al protocollo del Comune della relativa comunicazione da parte della singola scuola.

8. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito ai commi precedenti, ciascuna Scuola ha l'obbligo:

a) di trasmettere al Comune, direttamente o per il tramite degli organismi di rappresentanza, la comunicazione degli elenchi di cui al precedente comma 6, (con numero e nominativo degli alunni che hanno fatto richiesta di essere ammessi a fruire del servizio di trasporto) all. A/1;

b) di tenere, debitamente vidimati ed aggiornati, i registri degli iscritti e delle presenze degli utenti;

c) di comunicare tempestivamente al Comune, e comunque non oltre il 7° giorno successivo al verificarsi dell'evento, le assenze definitive o le nuove presenze di cui al precedente comma;

d) di trasmettere al Comune, direttamente o per il tramite degli organismi di rappresentanza di cui alla lett. a), la comunicazione del nuovo elenco degli utenti del servizio, rideterminato a seguito delle variazioni intervenute ai sensi del precedente comma, mediante all.D.

9. Il contributo riferito alla quota a carico del Comune di cui al precedente comma 3 sarà erogato in due soluzioni, per come segue:

a) entro il 28 febbraio, il 40% dell'importo massimo erogabile (9 mesi per il numero degli utenti iscritti comunicato annualmente dalla scuola per la quota mensile);

b) entro il 31 luglio successivo, il restante saldo commisurato alla differenza tra il primo acconto di cui sopra e l'importo effettivamente da erogare, determinato applicando il sistema di calcolo di cui alla precedente lett. a) sulla base del numero degli iscritti e della quota di contribuzione comunale, eventualmente rideterminati per effetto delle variazioni intervenute e comunicate secondo le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 10

Le parti prendono atto che, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, gli utenti delle scuole che si dovessero rifiutare di presentare il modello ISEE non potranno avere diritto all'accesso alle prestazioni agevolate e quindi non potranno godere di alcun beneficio né per il servizio di mensa, né per quello di trasporto. Non è ammessa la presentazione di auto dichiarazioni in sostituzione del modello ISEE.

Art. 11

1. Il personale insegnante ed ausiliario addetto alla Scuola è assunto dalla Direzione della Scuola e dipende esclusivamente dalla stessa ed il Comune di Reggio Calabria è sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità (contributi, assicurazioni, pagamenti di stipendi, ecc.) derivanti dai rapporti di lavoro in parola.

2. Ciascuna delle scuole in convenzione provvede a proprie spese, salvo successiva contribuzione provinciale, all'assicurazione degli alunni e del personale docente per eventuali infortuni nelle scuole ed in itinere.

Art. 12

1. Il Comune, nell'ambito del piano comunale annuale per il diritto allo studio, tenuto conto delle esigenze generali e nei limiti delle disponibilità di bilancio, programma l'intervento a favore delle Scuole in convenzione per la costituzione di laboratori di attività didattiche e di sussidi didattici, in conformità alla normativa di cui all'art. 4, comma 5, lettera C, della citata L.R. 8/5/1985 n. 27.

2. Le attrezzature assegnate alle Scuole per la costituzione dei suddetti laboratori s'intendono in uso gratuito e restano di proprietà del Comune ad eccezione dei sussidi didattici di facile consumo.

Art. 13

1. Le Scuole riconoscono la facoltà del Comune di effettuare con personale qualificato controlli, anche ispettivi, per assicurare all'Ente la garanzia della puntuale attuazione degli adempimenti previsti nella presente convenzione e la verifica del rispetto dei relativi obblighi, allo scopo di evitare il verificarsi di situazioni pregiudizievoli agli interessi dello stesso Comune, fonti di responsabilità patrimoniale.

2. La metodologia dei controlli ispettivi sarà determinata sentiti gli eventuali organismi di rappresentanza di cui all'articolo seguente, che potranno affiancare al personale comunale anche proprio personale per l'effettuazione in collaborazione della predetta attività di controllo.

Art. 14

1. Le Scuole dell'infanzia non statali sottoscrittrici della presente convenzione possono comunicare al Comune la designazione di un organismo di rappresentanza, a cui conferiscono la delega alla gestione degli adempimenti di cui alla presente convenzione, laddove espressamente consentita.

2. Per sviluppare gli accordi della presente convenzione e per esaminare i problemi e formulare ai competenti organi proposte e soluzioni è istituita una Commissione paritetica di cui fanno parte:

- per il Comune, l'Assessore alla Pubblica Istruzione ed il Dirigente dell'Area Istruzione del Settore Istruzione o loro delegati;
- per le Scuole dell'infanzia non statali sottoscrittrici della presente convenzione, che hanno comunicato l'adesione ad un organismo di rappresentanza di cui al comma precedente, una delegazione di non più di tre componenti per ciascun organismo;
- per le Scuole dell'infanzia non statali, che non hanno conferito delega ad un organismo di cui al comma precedente, un componente in rappresentanza di tutte le scuole.

Art.15

1. La presente convenzione trova applicazione per l'anno scolastico per l'annualità 2020/2021.

2. Le spese di registrazione bollo e quant'altro attinente alla presente convenzione, nessuna esclusa, restano a totale carico, per quota, delle Scuole contraenti.

Per il Comune di Reggio Calabria

Per le Istituzione Scolastiche Private
I rappresentanti legali pro-tempore